

## Cassazione. Precisata la natura del controllo richiesto

# Morte sul lavoro, la delega può assolvere l'imprenditore

**Giovanni Negri**  
MILANO

Il rappresentante legale di un'impresa non può essere sanzionato penalmente per violazione delle norme sulla **sicurezza del lavoro** in presenza di una circostanziata delega di funzioni. Lo ammette la nuova versione del testo unico che ha però anche una portata retroattiva, visto che ha recepito una lettura delle norme accreditata dalla giurisprudenza. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 10702 della Quarta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così annullato senza rinvio la condanna emessa dalla corte d'appello di Torino nei confronti di una donna, legale rappresentante di un'impresa, per omicidio colposo. Vittima un dipendente deceduto per essere venuto a contatto con una linea elettrica che non era stata disattivata. Nella società interessata tutta la parte «tecnico operativa» era stata affidata a un altro soggetto, mentre alla donna faceva capo soprattutto quella amministrativa.

La Cassazione premette che

la delega, oggi disciplinata puntualmente dall'articolo 16 del Testo unico sulla sicurezza, non esclude affatto l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Tuttavia si tratta di una vigilanza «alta» sulle funzioni del soggetto vigilato, che non si può tradurre in un minuzioso delle singole lavorazioni, compito che legge affida appunto al garante.

### LE INDICAZIONI

Le verifiche esercitate dal rappresentante legale non possono essere estese sino a comprendere le singole lavorazioni

Gioca in questa architettura delle funzioni anche la possibilità di effettuare controlli sulla base di quanto stabilito, ricorda la Cassazione, dal modello organizzativo che è idoneo a mettere l'impresa al riparo dalla conseguenza dell'applicazione del decreto 231. Se fosse invece prevista una verifica minuziosa, allora la delega sarebbe svuotata

di qualsiasi significato.

«La delega - precisa la sentenza - ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo». La conseguenza è che l'obbligo di vigilanza del delegante è diverso da quello del delegato: riguarda infatti piuttosto la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, della modalità di svolgimento delle lavorazioni.

La Corte d'appello invece aveva sbagliato nel ritenere che il rappresentante legale, condannato anche al risarcimento delle parti civili, doveva essere ritenuto titolare di un generale dovere di vigilanza, esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole mansioni lavorative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

